

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

LUGLIO 2026

NEWS

FISCO

AUTOTRASPORTO: DEDUZIONE FORFETTARIA SOLO IN PRESENZA DI SPESE DI TRASFERTA

Risp. AE 8 luglio 2026 n. 136/E

Con la risposta n. 136 dell'8 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha negato la deduzione forfettaria alle imprese di autotrasporto che non sostengono alcuna spesa di trasferta per gli autisti, chiarendo che il beneficio spetta solo in presenza di costi effettivamente sostenuti per le missioni fuori Comune.

Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in alternativa alla deduzione delle spese sostenute dai dipendenti per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, possono dedurre un **importo forfettario** di € 59,65 al giorno, elevato ad € 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (art. 95 c. 4 DPR 917/86).

La deduzione spetta solo quando l'impresa sopporta effettivamente un **onere** connesso alla **trasferta**: in mancanza di spese sostenute, viene meno il presupposto, anche se l'attività è svolta da imprese regolarmente autorizzate ed iscritte al Registro Elettronico Nazionale.

CPB E LIQUIDAZIONE: CESSAZIONE SOLO SE LE PERDITE SONO SUPERIORI AL 30%

Risp. AE 8 luglio 2026 n. 138

L'Agenzia delle Entrate ha analizzato una vicenda che trae origine dall'interpello presentato da una società in accomandita semplice (Alfa & C. s.a.s.), titolare di un'attività di gestione di immobili di proprietà. Nel corso dell'esercizio d'imposta 2025, la s.a.s. subisce una mutazione radicale: gli unici due soci accomandanti esercitano il diritto di recesso, determinando la loro definitiva fuoriuscita dalla s.a.s. nei mesi di giugno dello stesso anno.

A seguito di questo evento, la sola socia accomandataria superstite (qualificata come socio d'opera) si trova nell'impossibilità di reintegrare la categoria dei soci di capitale entro i termini di legge. Di conseguenza, viene deliberata la messa in **liquidazione ordinaria** della società.

Il problema si complica in quanto la s.a.s. (in regime di contabilità semplificata) aveva precedentemente **aderito al CPB** per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

Ne derivano così **3 quesiti** posti all'Agenzia delle Entrate:

- se la liquidazione ordinaria determini la cessazione automatica degli effetti del concordato;
- quali siano le modalità di determinazione ed imputazione del reddito nel periodo antecedente e successivo alla liquidazione;
- quale sia il trattamento fiscale in capo al socio d'opera rimasto solo, che assume anche la carica di liquidatore.

Effetti della liquidazione ordinaria sul CPB

Il primo nodo sciolto dall'Agenzia delle Entrate riguarda la tenuta del patto con il fisco siglato tramite il **CPB**. L'Agenzia delle Entrate ha al riguardo chiarito che la liquidazione ordinaria rientra tra le circostanze eccezionali idonee a modificare l'accordo con l'erario. Tuttavia, la **cessazione** degli effetti del CPB **non è automatica** per il solo fatto di aver aperto la procedura di liquidazione.

Per determinare la decadenza o la cessazione degli effetti del CPB a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica la liquidazione, è necessario che il contribuente registri un **minore reddito effettivo** (od un minore valore della produzione netta ai fini IRAP) eccedente la misura del 30% rispetto a quanto oggetto di concordato per quell'anno.

Pertanto, se a causa dell'avvio della liquidazione la s.a.s. subisce una contrazione dei redditi reali superiore al 30% rispetto ai valori concordati per il 2025, gli effetti del CPB cesseranno per tale annualità, imponendo il ritorno alle regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa.

Scissione dei periodi d'imposta ed autonomia dichiarativa

Dal punto di vista degli adempimenti dichiarativi e contabili, l'avvio della liquidazione spezza l'esercizio in due frazioni autonome. L'Agenzia delle Entrate ricorda che il liquidatore ha l'obbligo di presentare una specifica dichiarazione dei redditi per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare e la data in cui si producono gli effetti dello scioglimento della società.

Nel caso in esame, si configurano quindi **due** distinti **archi temporali**:

- periodo ante-liquidazione: dal 1° gennaio 2025 al 26 giugno 2025 (data dell'atto notarile di messa in liquidazione);
- periodo post-liquidazione (o di liquidazione): dal 27 giugno 2025 al 31 dicembre 2025.

Il reddito del primo periodo (ante-liquidazione) deve essere calcolato sulla base di un apposito conto economico (o secondo le regole della contabilità semplificata) parametrato alla data di interruzione della gestione ordinaria.

Imputazione totale per trasparenza

Il punto di maggiore interesse risiede nell'analisi della **posizione del socio d'opera superstite**. L'istante riteneva che, non avendo apportato capitale sociale, alla socia d'opera non potessero essere imputati i redditi generati dalla s.a.s. né prima né durante la liquidazione, ipotizzando una prosecuzione dell'imputazione in capo ai vecchi soci di capitale receduti.

L'Agenzia delle Entrate ha respinto questa interpretazione, ristabilendo i principi cardine della tassazione per trasparenza delle società di persone disciplinata dall'art. 5 TUIR.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- alla chiusura del periodo d'imposta ante-liquidazione (26 giugno 2025), l'unico soggetto che riveste formalmente la **qualifica di socio** all'interno della compagine è la socia accomandataria **superstite**, dato che il recesso degli accomandanti si era già perfezionato ed era divenuto pienamente efficace nei giorni precedenti dello stesso mese;

- di conseguenza, il **reddito** prodotto nel periodo ante-liquidazione va **imputato** interamente al **socio d'opera superstite**, in quanto unico partecipante rimasto al momento della chiusura della frazione d'anno fiscale;
- allo stesso modo, anche i **redditi** generati nell'alveo della successiva procedura di **liquidazione** devono essere attribuiti per trasparenza esclusivamente al **socio superstite**.

A nulla rileva la natura dell'apporto (opera anziché capitale): il fisco guarda alla titolarità giuridica della quota di partecipazione al momento della produzione del reddito. La fase liquidatoria modifica il criterio oggettivo di **quantificazione** del **reddito d'impresa** (regolato dall'art. 182 TUIR), ma non altera i criteri soggettivi di imputazione, che restano legati a chi è socio nel momento in cui l'esercizio o la frazione di esso giunge a conclusione.

Il recesso non si cancella: regime fiscale dei soci usciti

Un ulteriore elemento di attrito interpretativo riguardava la qualificazione delle **somme dovute** ai due **soci accomandanti** che avevano esercitato il diritto di recesso **prima della liquidazione**.

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, poiché il recesso si era regolarmente perfezionato ed era divenuto efficace **prima** della delibera di scioglimento della s.a.s., la posizione dei soci accomandanti è definitivamente **cristallizzata** come quella di soggetti terzi creditori della società per la liquidazione della propria quota.

Per i soci receduti trovano, quindi, applicazione le **disposizioni ordinarie** previste in materia di redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite ai soci (art. 20-bis TUIR):

- le somme corrisposte ai soci uscenti costituiscono utile tassabile per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della quota od il prezzo pagato per l'acquisto della partecipazione stessa;
- tale plusvalore viene attratto alla disciplina dell'art. 47 c. 7 TUIR, configurando, a seconda della natura della quota e del soggetto percettore, un reddito di capitale od un reddito diverso.

BONUS INVESTIMENTI 4.0: SPETTA ANCHE CON LIQUIDAZIONE REVOCATA, SE L'ATTIVITÀ CONTINUA

Risp. AE 10 luglio 2026 n. 139/E

Lo stato temporaneo di liquidazione giudiziale, causato da dissidi tra soci, ma caratterizzato da continuità aziendale, non fa perdere il diritto al tax credit per i beni strumentali. Il beneficio, inoltre, si trasferisce alla società beneficiaria della successiva operazione di scissione.

L'Agenzia delle Entrate ha analizzato la **spettanza** del **credito d'imposta** per investimenti in beni strumentali 4.0 ex art. 1 cc. 1051-1063 L. 178/2020 in relazione ad una situazione complessa in cui si sono verificati i seguenti **casi** progressivamente:

- scioglimento della società;
- liquidazione (poi revocata con conseguente proseguimento dell'attività);
- affitto di ramo d'azienda;
- scissione.

Nel dettaglio, l'impresa ha originariamente acquistato macchinari entrati in funzione nel corso del biennio 2021-2022, ma interconnessi al sistema informatico solo nel maggio 2025 a causa delle vicende aziendali dalle quali è stata interessata.

La prima questione posta riguarda la sussistenza del **requisito soggettivo** nonostante, per il periodo tra il 19 maggio 2022 ed il 14 febbraio 2023, l'impresa si sia trovata in stato di

liquidazione ed i beni siano stati concessi in affitto d'azienda in un'ottica di continuità aziendale.

La legge (art. 1 c. 1052 L. 178/2020) stabilisce che il credito d'imposta 4.0 **non spetta** alle imprese soggette a **procedure liquidatorie**, ciò al fine di escludere dall'agevolazione imprese che, ancorché rientranti tra i soggetti potenzialmente beneficiari del credito d'imposta, sono sottoposte a procedure di natura liquidatoria finalizzate alla chiusura dell'attività. Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, in presenza di accordi di ristrutturazione, il bonus permane in caso di accesso a strumenti di regolazione della crisi che prevedono la continuità aziendale.

Nel caso in esame, la **dichiarazione giudiziale di scioglimento** (ex art. 2484 c. 1 n. 3 c.c.), disposta con provvedimento del Tribunale, su istanza di alcuni soci, per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea, non persegue finalità liquidatorie. Infatti, la società, nel periodo compreso tra la data di dichiarazione giudiziale di scioglimento e quella di revoca (18 giugno 2022-14 febbraio 2023), ha continuato le trattative per raggiungere un accordo finalizzato a regolare le fasi progressive della separazione dei due rami d'azienda, firmato il 26 gennaio 2023, dando atto della volontà delle Parti di voler proseguire l'attività. A seguito di tale accordo, in data 14 febbraio 2023, l'assemblea dei soci ha deliberato la **revoca dello stato di liquidazione**.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che la revoca della dichiarazione giudiziale, in via di principio, comporta il **ripristino del regime ordinario d'impresa** senza estinzione del soggetto giuridico che prosegue l'attività mantenendo i diritti acquisiti prima dell'apertura della procedura.

Pertanto, dato lo scopo della disciplina agevolativa - modernizzare il sistema produttivo dell'impresa e, di riflesso, del sistema Paese attraverso la concreta ed effettiva realizzazione degli investimenti - nel presupposto che durante il periodo di liquidazione giudiziale l'attività d'impresa sia continuata - come confermato, del resto, dal fatto che lo stato di liquidazione è stato successivamente revocato - l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto **spettante il credito d'imposta** maturato in relazione agli investimenti effettuati nel 2021 e 2022.

Quanto alle **conseguenze** della interconnessione tardiva effettuata nel 2025, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la società possa fruire del citato credito dal momento dell'avvenuta interconnessione dei beni appartenenti al complesso aziendale della stessa società. Ciò in quanto il ritardo è giustificato da condizioni oggettive e documentabili.

In relazione alla **fruibilità** del credito d'imposta, a seguito di operazione di scissione societaria, da parte del soggetto beneficiario del ramo di azienda comprensivo dei beni oggetto di investimento, vengono richiamati i chiarimenti emanati in precedenza in varie circolari, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la società beneficiaria della scissione possa fruire del credito d'imposta maturato dalla società scissa, a prescindere dal carattere "non proporzionale" dell'operazione di scissione.

NUOVO TUIR DAL 2027

D. Lgs. 117/2026

Il Testo Unico ha una natura prevalentemente compilativa: le disposizioni del DPR 917/86 sono state trasfuse senza modificarne la formulazione sostanziale.

È stato pubblicato in GU il D. Lgs. 117/2026 riguardante il **nuovo TUIR** che raccoglie in un unico testo normativo la disciplina IRPEF ed IRES, superando quarant'anni di stratificazioni e frammentazioni.

Il provvedimento raccoglie in 377 articoli le **norme su IRPEF e IRES**, garantendo coerenza e certezza del diritto. Dal punto di vista della tecnica redazionale, il testo unico è strutturato come un sistema conchiuso ed autosufficiente.

Il nuovo TUIR entrerà in vigore il **1° gennaio 2027**.

SPLIT PAYMENT APPLICABILE FINO AL 30 GIUGNO 2029

Consiglio UE decisione di esecuzione 10 luglio 2026 n. 1728 in GUUE 15 luglio 2026

Come aveva già anticipato il MEF con il comunicato stampa n. 77 del 30 giugno 2026, nelle more dell'autorizzazione comunitaria, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment, senza soluzione di continuità, anche dopo il 30 giugno 2026.

L'Italia è autorizzata ad applicare il **meccanismo dello split payment** fino al **30 giugno 2029**. Dato che l'autorizzazione si applica **dal 1° luglio 2026**, la scissione dei pagamenti continua ad applicarsi, senza soluzione di continuità, anche dopo il 30 giugno 2026 (**Consiglio UE** decisione di esecuzione 10 luglio 2026 n. 1728 pubblicata in **GUUE** 15 luglio 2026, Serie L).

USURA: AGGIORNATE LE SOGLIE PER I TASSI D'INTERESSE

DM 23 giugno 2026

Il DM MEF, in vigore fino al 30 settembre 2026, fissa i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) rilevati nel primo trimestre dell'anno e stabilisce i parametri per identificare i fenomeni di usura nei contratti di credito.

Il DM MEF 23 giugno 2026 fissa i tassi effettivi globali medi rilevati nel **I° trimestre** dell'anno e definisce il meccanismo matematico per stabilire il limite massimo oltre il quale gli **interessi** sono considerati **usurari**. Per trovare questa soglia, i tassi medi rilevati dal Ministero devono essere:

- aumentati di un quarto (25%);
- sommati ad un ulteriore margine fisso di 4 punti percentuali.

Lo scostamento tra il tasso medio e la soglia di usura così calcolata non può, in ogni caso, superare la differenza massima di **otto punti** percentuali.

Le banche, gli intermediari finanziari e tutti gli enti autorizzati ad erogare credito avranno l'obbligo di esporre la tabella delle soglie in modo visibile nei locali aperti al pubblico.

Per i casi di **ritardato pagamento**, i tassi medi indicati nel decreto non comprendono gli interessi di mora pattuiti nei contratti. Tuttavia, l'ultima rilevazione statistica condotta evidenzia che i tassi di mora presentano una **maggiorazione media** rispetto ai tassi corrispettivi pari a:

- 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari oltre i cinque anni;
- 4,1 punti percentuali per i contratti di leasing;
- 3,1 punti percentuali per la totalità degli altri prestiti.

I criteri di classificazione delle operazioni continuano a seguire la ripartizione in categorie omogenee e le regole tecniche definite per il calcolo del costo del credito.

LEGGE BENEFICENZA: REGOLAMENTATA LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI

L. 120/2026

La c.d. Legge Beneficenza ha l'obiettivo di contrastare il rischio di "charity washing" e rafforzare la fiducia dei consumatori nelle iniziative di consumo solidale, con standard di trasparenza più stringenti lungo tutta la filiera commerciale e comunicativa.

La Legge introduce per la prima volta una disciplina organica sulla **trasparenza** delle **vendite** di prodotti i cui proventi, in tutto od in parte, sono destinati a **finalità solidaristiche o di utilità sociale**. Entrerà in vigore dal prossimo **21 luglio 2026**; non si applica alle promozioni e vendite già in corso a quella data.

Destinatari

La legge è destinata a produttori e professionisti che promuovono, vendono o forniscono ai consumatori prodotti legati alla devoluzione di una **quota** del prezzo ad **enti non profit**, enti del **Terzo settore**, organizzazioni **beneficarie** individuate dal TUIR e soggetti esteri con finalità analoghe.

Restano **escluse** le vendite effettuate direttamente dagli enti non commerciali, purché non partecipati da produttori o professionisti, e sono fatte salve le regole specifiche sulle raccolte fondi del Terzo settore e degli enti religiosi.

Informazioni

Il focus della legge è l'obbligo di un'**informazione** chiara e completa al **consumatore**. Su confezioni od altri materiali di comunicazione dovranno comparire: il soggetto **beneficiario** dei proventi; le **finalità** per cui saranno utilizzate le somme; la **quota** percentuale del prezzo (o importo fisso) destinato a ciascuna unità di prodotto. L'adempimento può essere eseguito anche tramite l'apposizione di una targhetta cartacea od adesiva sulla confezione ovvero mediante l'indicazione delle informazioni prescritte sui materiali di comunicazione presenti nei punti di vendita, assicurando chiarezza, semplicità ed adeguata evidenza grafica.

Tali indicazioni devono essere riportate anche nelle **comunicazioni pubblicitarie** e nelle pratiche commerciali, incluse le campagne di influencer marketing.

Controllo preventivo e sanzioni

La Legge introduce anche un meccanismo di **controllo preventivo**. Almeno 15 giorni prima dell'immissione in vendita dei prodotti solidali, produttori e professionisti devono comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i dati sulla destinazione dei proventi ed il termine entro cui effettuare il versamento. Entro tre mesi dalla scadenza di tale termine dovrà essere attestata all'Autorità l'avvenuta erogazione.

In caso di **violazione** degli obblighi informativi o di comunicazione all'AGCM, è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 € a 50.000 €, graduata in base al prezzo di listino ed al numero di unità poste in vendita. L'Autorità potrà, inoltre, disporre la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori sui propri canali, su siti e social delle imprese e sulla stampa, con un'ulteriore sanzione, di pari importo, in caso di inottemperanza.

I **proventi delle sanzioni** saranno in parte riassegnati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e destinati ad iniziative solidaristiche individuate con decreto.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IN SUCCESSIONE: CASO PARTICOLARE

Risp. AE 13 luglio 2026 n. 145

Nella Risp. AE 13 luglio 2026 n. 145 l'Agenzia delle Entrate si occupa dell'applicazione dell'agevolazione "prima casa" relativamente ad un fabbricato catastalmente suddiviso in 2 particelle edilizie, ricadenti in 2 distinti Comuni catastali pervenuto per successione ereditaria.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di unità abitativa acquisita per successione ereditaria che risulta catastalmente suddivisa in **2 particelle edilizie**, ricadenti in **2 distinti Comuni** catastali, gli eredi possono chiedere l'**agevolazione "prima casa"**, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla disposizione agevolativa, a patto che le stesse risultino **unite di fatto ai fini fiscali**, con apposita pratica catastale, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale.

L'unione di fatto ai fini fiscali consente di considerare come un'unica unità abitativa due porzioni di fabbricato distinte; infatti, dopo la registrazione in banca dati catastale delle dichiarazioni di variazione, l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate provvede ad inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione "Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali".

Nella **dichiarazione di successione** in forma cartacea, utilizzando il "Mod. 4", da presentare entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, vanno indicate tutte le particelle catastali relative agli immobili in questione, compresi nell'attivo ereditario indicando per entrambi i 2 immobili ubicati in Comuni diversi il tipo immobile "prima casa" e mettendo solo su uno di essi la "P" nel campo agevolazione della quota di devoluzione.

R&S: IL MANUALE DI FRASCATI NON È RETROATTIVO

Cons. Stato 14 luglio 2026 n. 5627

Con la Sentenza 14 luglio 2026 n. 5627, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del MIMIT e dell'Agenzia delle Entrate contro una società, stabilendo che i criteri restrittivi del Manuale di Frascati dell'OCSE (versione 2015) non possono essere applicati retroattivamente per revocare i crediti d'imposta ricerca e sviluppo relativi agli anni precedenti al 2020.

Il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso del MIMIT e dell'Agenzia delle Entrate contro una società, ha stabilito che i **criteri** restrittivi del **Manuale di Frascati** dell'OCSE (versione 2015) **non** possono essere **applicati retroattivamente** per revocare i crediti d'imposta ricerca e sviluppo relativi agli anni precedenti al 2020.

Il Consiglio di Stato ha, dunque, confermato la linea espressa in primo grado dal **TAR** del Lazio con la sentenza n. 15039/2025.

Resta ora da attendere la Cassazione in relazione al contenzioso tributario sorto in relazione alla medesima questione.

PRONTO IL MODELLO PER SCONTO IN FATTURA O PRIMA CESSIONE CREDITO SUPERBONUS 2026

Prov. AE 17 luglio 2026 n. 211701

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello per comunicare l'opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni del c.d. Superbonus, per le spese sostenute nel 2026.

Premessa

Con il Provvedimento direttoriale 17 luglio 2026 n. 211701, è stata approvata la versione aggiornata del **Modello**, le istruzioni e le specifiche tecniche, da utilizzare per comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'opzione per lo **sconto in fattura** o la **prima cessione del credito** in relazione alle detrazioni del c.d. **Superbonus**, per le spese sostenute nel **2026**.

Disciplina

L'art. 119 DL 34/2020 disciplina le **detrazioni** spettanti per taluni interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica od alla riduzione del rischio sismico ed il successivo art. 121 prevede che i soggetti che sostengono le spese per la realizzazione dei suddetti interventi, negli anni dal 2020 al 2025, possono **optare**, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per:

- un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante;
- la **cessione** di un **credito d'imposta** corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

L'art. 119, comma 8-ter.1 DL 34/2020 ha esteso tale opzione, in determinati casi, anche alle spese sostenute nel 2026.

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell'esercizio dell'opzione, il contribuente deve acquisire anche:

- il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro), nonché dai CAF;
- l'**asseverazione tecnica** relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Modello di comunicazione

Con il citato provvedimento direttoriale vengono definite le **modalità** relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi esclusivamente in **via telematica** mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ed il Modello deve essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione relativa agli interventi effettuati sia sulle unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici.

Sulla base dei dati trasmessi dagli Uffici governativi competenti per territorio, l'Agenzia delle Entrate effettua **controlli** automatici sul contenuto della comunicazione, che possono

determinarne lo scarto. La comunicazione deve essere inviata entro il **16 marzo** dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione.

Contenuto del Modello

Il Modello è suddiviso in quattro quadri:

- **quadro A**, tipologia dell'intervento, in cui deve essere indicato il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione;
- **quadro B**, riportante i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento selezionato nel campo "Tipologia di intervento" del quadro A, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita;
- **quadro C**, composto da 2 sezioni:
 - sezione I - "Beneficiario";
 - sezione II - "Soggetti beneficiari", da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio;
- **quadro D**, da compilare dopo l'accettazione da parte dei cessionari/fornitori: devono essere indicati il codice fiscale del soggetto a favore del quale è esercitata l'opzione, la data di esercizio dell'opzione, nonché l'ammontare del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.

CASSETTO FISCALE: CONSULTABILI ANCHE AVVISI DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTI PARZIALI

Prov. AE 16 luglio 2026 n. 210791

I contribuenti potranno consultare online avvisi di liquidazione, accertamenti parziali automatizzati e relativi provvedimenti di autotutela direttamente nel cassetto fiscale.

Con il Prov. AE 16 luglio 2026 n. 210791 viene data piena attuazione alle disposizioni sul **rafforzamento** del contenuto conoscitivo del **cassetto fiscale** introdotte dall'art. 23 D. Lgs. 1/2024 (Decreto Adempimenti).

D'ora in avanti, i cittadini non dovranno più attendere esclusivamente la notifica cartacea o via PEC per conoscere i dettagli di alcune tipologie di atti impositivi, ma troveranno tutta la documentazione, costantemente aggiornata, all'interno della propria area riservata sul sito dell'Amministrazione finanziaria. Questo intervento mira a stimolare la *compliance* spontanea, a rendere trasparenti le procedure ed a fornire una panoramica in tempo reale sullo stato di ogni pratica.

Quali atti sono consultabili nel cassetto fiscale?

Il provvedimento stabilisce l'inserimento strutturato e la disponibilità alla consultazione telematica di specifiche e rilevanti categorie di atti e dei relativi esiti. Nello specifico, la nuova sezione ospiterà:

- **avvisi di liquidazione dell'imposta** emessi ai sensi degli artt. 15 e ss. DPR 601/73 (materia di agevolazioni tributarie) e della nota II-bis dell'art. 1 Tariffa Parte prima DPR 131/86 (inerenti all'imposta di registro, ad esempio per la decadenza dai benefici "prima casa");
- **avvisi di accertamento parziale** cosiddetti "automatizzati" emessi ai sensi dell'art. 41-bis DPR 600/73. Si tratta di quegli atti per i quali, per espressa natura tecnica, non si applica l'obbligo del contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente;
- **provvedimenti di autotutela parziale o totale** collegati a questi avvisi, qualora l'Ufficio abbia parzialmente od interamente annullato l'atto in autotutela a seguito di riesame delle contestazioni.

Tutti i documenti originali messi a disposizione dell'utente sono firmati digitalmente e protocollati mediante i sistemi centralizzati dell'Agenzia, garantendone la piena validità legale e l'integrità del contenuto.

Stati dell'iter procedimentale sotto controllo

Una delle novità più significative risiede nella **trasparenza del tracciamento**. Oltre a poter scaricare l'atto, il contribuente disporrà di etichette di stato chiare per capire in quale fase si trovi il procedimento di riscossione o contestazione.

Gli **stati procedurali** visibili online includono:

- "Notificato": l'atto è stato legalmente trasmesso al destinatario ed i termini di legge sono attivi;
- "Definito con pagamento (ex art. 15 D. Lgs. 218/97)": l'avviso è stato chiuso tramite il pagamento integrale dei tributi e degli interessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un terzo e rinunciando all'impugnazione;
- "Definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 D. Lgs. 472/97)": indica che il contribuente ha pagato solo le sanzioni ridotte a un terzo, riservandosi però il diritto di presentare ricorso formale sulla spettanza delle imposte e degli interessi;
- "Definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 D. Lgs. 472/97), presenza ricorso": traccia l'avvenuto pagamento sanzionatorio ridotto in combinazione con l'effettiva presentazione di un ricorso tributario già pendente;
- "Mancata opposizione alla notifica": evidenzia lo stato di inerzia del contribuente, che ha fatto scadere i termini per il pagamento agevolato o per il ricorso senza intraprendere alcuna azione;
- "Definito con pagamento (pace fiscale)" e "Definito con pagamento (tregua fiscale)": segnalano che la pendenza tributaria è stata sanata sfruttando i regimi agevolati straordinari previsti, rispettivamente, dal DL 119/2018 o dalla Legge di Bilancio 2023;
- "Definito con pagamento (adesione)": l'atto è stato definito tramite la procedura di accertamento con adesione concordata con l'Ufficio;
- "Annullato con provvedimento di autotutela totale" e "Presenza del provvedimento di autotutela parziale": indicano che l'Ufficio ha accolto le istanze del contribuente ricalcolando od azzerando le somme richieste;
- "Presenza ricorso": indica che sul provvedimento pende un contenzioso giurisdizionale attivo;
- "Definito da ricorso": indica che la controversia si è conclusa con una sentenza passata in giudicato non più impugnabile.

Tempistiche di aggiornamento e regole di accesso

I **documenti d'accertamento o liquidazione** e le relative autotutele saranno visibili all'interno della specifica sezione denominata "L'Agenzia scrive" all'interno del cassetto fiscale.

La pubblicazione non è immediata al momento della redazione interna, ma segue **tempistiche** precise stabilite dal provvedimento:

- **avvisi e provvedimenti** vengono pubblicati nel Cassetto Fiscale dal giorno successivo a quello in cui l'Ufficio inserisce nei sistemi informatici la data di effettiva notifica al contribuente;
- **stati dell'iter procedimentale** (ad esempio l'avvenuto pagamento o la ricezione di un ricorso) si aggiornano altrettanto dal giorno successivo a quello di registrazione nel database gestionali dell'Agenzia delle Entrate.

Chi può effettuare la consultazione?

In questa fase di prima applicazione delle nuove tecnologie e procedure, l'accesso alle cartelle ed ai dati sensibili è strettamente riservato ai **diretti destinatari** degli atti, ai loro **rappresentanti legali** (come tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno o genitori per i minori), nonché ai **soggetti di fiducia** appositamente delegati ed autorizzati tramite i canali di abilitazione previsti dal precedente provvedimento direttoriale n. 332731 del 22 settembre 2023.

L'accesso sicuro all'area riservata è garantito dalle **credenziali** di identità digitale ormai standardizzate a livello nazionale: SPID, CIE, CNS oppure, per i professionisti abilitati, tramite le classiche credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Amministrazione.

IPERAMMORTAMENTO: POSSIBILE INVIARE LA DICHIARAZIONE DI CONFERMA

Decreto Mimit 20 luglio 2026

Al via la piattaforma GSE per le conferme Transizione 5.0: per l'iperammortamento occorre inserire i dati delle fatture di acconto (minimo 20%) o, in caso di leasing finanziario, i riferimenti del contratto sottoscritto per l'intero valore dell'investimento.

Dal 21 luglio u.s. è disponibile la funzionalità sulla piattaforma del GSE per l'invio delle comunicazioni di conferma degli **investimenti** ai fini dell'**iperammortamento**.

Si apre così la seconda fase della procedura: dopo la comunicazione preventiva, necessaria a riportare gli investimenti attesi entro il 30 settembre 2028, l'impresa è chiamata ora a confermare l'effettivo avvio del progetto e l'assunzione dell'impegno finanziario, inserendo i dati che documentino l'avanzamento dei pagamenti.

La **comunicazione di conferma** deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione dell'esito positivo della comunicazione preventiva. Si segnala che per ogni comunicazione preventiva a cui l'impresa intenda dare seguito ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale, occorre predisporre la relativa comunicazione di conferma.

Compilazione del modello

Dal punto di vista compilativo, la principale differenza rispetto alla comunicazione preventiva riguarda le **evidenze economiche** richieste ai fini della conferma dell'investimento. A tale riguardo, le informazioni richieste cambiano a seconda che il bene venga acquistato o meno tramite procedura di leasing.

- **In mancanza di leasing** (come nel caso di compravendita od appalto), devono essere indicati i dati relativi ai pagamenti in acconto utili al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, compresi la data dell'ultima quota utile, il suo importo e l'ammontare complessivo degli acconti.

Nell'apposita sezione "Fatture", a cui si accederà lungo il processo compilativo online, i documenti di spesa devono essere associati ai beni confermati; per ciascun bene, l'importo complessivo delle fatture collegate deve essere almeno pari all'importo totale degli acconti dichiarati.

- **In caso di leasing**, è richiesta invece l'indicazione degli estremi del relativo contratto (debitamente firmato), posto che per la conferma dell'investimento sono necessarie la presenza di quest'ultimo e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto. L'importo complessivo dei contratti associati agli investimenti deve corrispondere al 100% del costo di acquisizione.

BUONI POSTALI DETENUTI DA NON RESIDENTI

Risp. AE 20 luglio 2026 n. 148

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 20 luglio 2026 n. 148 in tema di tassazione dei redditi di capitale derivanti da buoni postali, riprende le fila di una precedente risposta sul tema e ripercorre le caratteristiche necessarie affinché il percipiente di interessi possa godere del regime di esenzione dalla sostitutiva del 12,5%.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con specifico riferimento ai buoni fruttiferi postali, il **regime di esenzione** previsto per i proventi finanziari percepiti da soggetti che risiedono in Paesi *white list* si applica solo nel caso in cui sia stata accertata la **continuità del diritto** fin dall'emissione del titolo.

Qualora nel periodo di possesso **mutino le condizioni** in base a cui è riconosciuto il diritto all'esenzione, tale diritto si esercita solo se l'attestazione è acquisita dalla Poste Italiane SpA **antecedentemente** al verificarsi del mutamento.

In caso di **autocertificazione** dei requisiti, presentata all'atto del pagamento dall'effettivo beneficiario o da un suo rappresentante legale, dalla stessa deve risultare specificamente che le condizioni richieste non siano variate durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi.

BILANCI DI LIQUIDAZIONE: DIFFUSO IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE

Principio contabile OIC n. 5

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la versione definitiva dell'OIC 5 - Bilanci di liquidazione, che entrerà in vigore a partire dal 2027; ma ne è consentita l'applicazione anticipata.

Dopo un lungo periodo di consultazione, il **principio contabile OIC 5 - Bilanci di Liquidazione** è stato emesso in modo definitivo. La necessità di aggiornare il principio è nata dalle criticità riscontrate dalle società, e in particolare dai liquidatori i quali, come noto, devono redigere il bilancio di liquidazione e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea od ai soci. Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività d'impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata. Il principio contabile OIC 5 ha lo scopo di disciplinare i **criteri di redazione** di tali **bilanci di liquidazione** e si applica alle società che redigono il bilancio in base alle **disposizioni civilistiche**.

Si precisa che la **liquidazione volontaria od ordinaria** è differente, e ben distinta, dalla liquidazione forzata o giudiziaria o concorsuale, disposta dall'autorità giudiziaria e disciplinata dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Più in dettaglio, il confronto con gli stakeholders ha evidenziato che alcune disposizioni della precedente versione dell'OIC 5 risultavano di difficile applicazione e, di conseguenza, non attuate. In particolare, la valutazione delle attività al valore di realizzo era spesso disattesa quando tale valore risultava superiore al valore contabile, soprattutto per ragioni di prudenza e di responsabilità dei liquidatori.

Analogamente, il **fondo per costi ed oneri** della liquidazione risultava spesso rilevato solo parzialmente, o non rilevato, a causa delle incertezze connesse alla stima degli oneri da sostenere nel corso dell'intera procedura liquidatoria. Alla luce di tali evidenze, l'OIC ha

rivisto gli aspetti critici del principio, adottando un'impostazione più **prudenziale** e, al contempo, di maggiore **applicabilità** operativa.

Il nuovo OIC 5 individua come criterio generale di valutazione delle attività il **minore tra il costo ed il valore di realizzo**. Tuttavia, in linea alle osservazioni formulate durante la consultazione, il principio prevede anche la possibilità di valutare le attività al valore di realizzo, quando ricorrono condizioni che assicurano il buon esito dell'operazione. Il nuovo principio, poi, non richiede di stimare il fondo per costi ed oneri di liquidazione, ma richiede di valutare la presenza di **eventuali contratti onerosi**, in linea con quanto richiesto dall'OIC 31 per la stima dei fondi rischi ed oneri. Sono stati anche rivisti gli **schemi di bilancio** per renderli più compatibili con la finalità della liquidazione:

- nel **conto economico**, sono state introdotte delle voci *ad hoc* relative alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione;
- nello **stato patrimoniale**, è stata eliminata la distinzione tra attivo circolante ed attivo immobilizzato, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Qualora sia prevista la continuazione, anche solo parziale, dell'attività d'impresa, continuano invece ad applicarsi gli schemi ordinari di bilancio, integrati con specifiche voci dell'attivo dello stato patrimoniale finalizzate a distinguere le attività destinate alla liquidazione da quelle riferibili alla gestione in continuità.

APPROFONDIMENTI

PROFESSIONISTI E BLOCCO PAGAMENTI P.A.: REGOLE PARTICOLARI PER GLI EREDI

La procedura sulla verifica di inadempienza in capo al professionista in rapporti con la P.A. (per carichi scaduti affidati ad ADER) comporta il conseguente storno del pagamento solamente nel caso in cui le cartelle scadute e non pagate siano di importo complessivo pari almeno a 5.000 €. È lecito chiedersi se la verifica di inadempienza da parte della P.A. vada effettuata anche rispetto agli eredi del professionista. Ricostruiamo la disciplina ed i passaggi di prassi relativamente a questo aspetto specifico.

Dopo l'intervento del DL 38/2026, c.d. Decreto Fiscale, la procedura sulla verifica di inadempienza in capo al professionista in rapporti con la P.A. per carichi scaduti affidati ad ADER per il recupero, ex art. 48-bis c. 1-ter DPR 602/73, comporta il conseguente **storno** del pagamento solamente nel caso in cui le cartelle scadute e non pagate siano di importo complessivo pari **almeno a 5.000 euro**.

Tuttavia, **sopra** tale limite, rimane lo **storno automatico** in favore di ADER con compensazione forzata anche per pagamenti in favore del professionista inferiori a 5.000 euro.

Tali regole troveranno applicazione anche per gli eredi del professionista considerando però che la verifica non va più eseguita nei confronti del professionista deceduto, ma deve essere effettuata nei confronti dei **singoli eredi**. Occorre considerare separatamente la **quota di "compensi"** spettante a ciascun coerede; il **prelievo forzoso** scatta solo se la quota individuale debitoria superi la soglia prevista dall'art. 48-bis.

Blocco pagamenti P.A.: nuovi limiti nella Legge di Bilancio 2026 e l'intervento del DL Fiscale

La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta in materia di blocco pagamenti P.A. ex art. 48-bis DPR 602/73, prevedendo con il nuovo c. 1-ter che la verifica di inadempienza in capo al beneficiario professionista possa scattare anche per pagamenti in suo favore di importo **pari od inferiore a 5.000 euro** (art. 1 c. 725 L. 199/2025).

Il successivo blocco al pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, con la quale il professionista ha intrattenuto rapporti lavorativi per specifiche prestazioni, opera laddove quest'ultimo risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento di qualsiasi ammontare anche se sottosoglia di 5.000 euro.

Sono interessati dalle nuove regole: le persone fisiche o società che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo, intellettuale o tecnico, diverse dall'impresa, come avvocati, architetti, commercialisti, ingegneri, consulenti, artisti, che operano con Partita IVA e rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo (art. 54 TUIR - vedi Dossier ufficiale Legge di Bilancio 2026).

Grazie alle novità del DL Fiscale, il meccanismo del **blocco** scatta solamente nel caso in cui (art. 2-ter DL 38/2026):

- le cartelle di pagamento (e accertamenti esecutivi, avvisi di addebito affidati ad ADER) siano **scadute e non pagate**;
- siano di importo complessivo pari almeno a 5.000 euro.

Tuttavia, sopra tale limite di “*quantum debeatur*”, rimane lo storno automatico in favore di ADER con compensazione forzata anche per pagamenti per prestazioni verso la P.A. inferiori a 5.000 euro.

Per le **imprese** valgono le regole ordinarie meno penalizzanti come dall'art. 48-bis c. 1 in parola:

- la verifica scatta prima che sia effettuato a loro favore a qualunque titolo un pagamento per forniture, appalti, ecc. di importo superiore a 5.000 euro,
- lo stop al pagamento nei limiti del debito opera se il beneficiario è inadempiente per una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Sotto tale soglia non scatta alcuna sospensione del pagamento per il beneficiario non titolare di redditi da lavoro autonomo.

La **procedura** che porta alla nuova verifica di inadempienza in capo ai professionisti ed all'eventuale sospensione del pagamento è meno articolata rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 48-bis c. 1.

Infatti, viene disposto che una volta rilevata l'eventuale inadempienza sopra soglia, il **pagamento** del credito da parte della P.A. andrà **in favore**:

- dell'**Agente della riscossione** nazionale, ADER, fino al completamento del debito rimanente;
- del **beneficiario**, nel caso in cui parte delle somme superino l'ammontare del debito.

Dunque, in tal modo viene “bypassata” la procedura ordinaria individuata all'art. 3 DM 18 gennaio 2008 n. 40, la quale prevede la sospensione del pagamento ed il successivo pignoramento delle somme, ossia la notifica alla P.A. dell'ordine di versamento di cui all'art. 72-bis DPR 602/73.

Le nuove disposizioni si applicano a **tutti i pagamenti**, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti.

Pertanto, anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, ove liquidati da tale data, sono soggetti alla nuova disciplina: in tale senso la Circ. Min. Giust. 17 marzo 2026.

Più tardi, il Ministero citato ha chiarito che la **verifica di inadempienza** debba essere effettuata esclusivamente in sede di pagamento dei compensi spettanti agli esercenti arti e professioni, come definiti dall'art. 54 TUIR e non possa essere anticipata alla fase di liquidazione degli importi (Circ. Min. Giust. 26 maggio 2026).

Nei fatti: la verifica di cui all'art. 48-bis c. 1-ter DPR 602/73 compete esclusivamente al funzionario delegato al momento del pagamento delle spese.

Blocco pagamenti P.A.: regole operative per gli eredi

È lecito chiedersi se la verifica di inadempienza da parte della P.A. debitrice debba essere effettuata anche rispetto agli eredi del professionista.

Il subentro degli eredi non comporta, di per sé, alcuna esclusione automatica dall'applicazione dell'art. 48-bis.

La **verifica** deve, quindi, essere effettuata **anche nei confronti degli eredi**, salvo specifiche ipotesi di esclusione previste dalla legge od individuate in via interpretativa.

In tal senso si era espresso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Circ. Min. 21 marzo 2018 n. 13/RGS).

Secondo il MEF:

- potrà accadere che l'**importo originariamente dovuto**, a seguito del subentro di una pluralità di eredi con il conseguente frazionamento delle somme spettanti a ciascuno, non raggiunga più la soglia fissata dall'art. 48-bis DPR 602/73 (pagamenti sopra 5.000 euro);
- potrebbe essere il caso, ad esempio, di un canone di locazione da pagare frazionatamente in favore degli eredi dell'originario titolare del relativo contratto, essendo gli stessi subentrati ex lege nel rapporto locativo.

“Nello specifico, si reputa che la verifica vada effettuata nei confronti di ciascun coerede, ovviamente per la parte allo stesso spettante in ragione della singola quota ereditaria, sempreché detta quota singolarmente considerata, e non la somma delle quote spettanti a tutti i coeredi, superi la soglia fissata dalla legge”.

Tuttavia, per i **professionisti**:

- la verifica di inadempienza scatta anche per pagamenti, se riferiti a compensi da lavoro autonomo, sottosoglia di 5.000 euro;
- il conseguente storno automatico in favore di ADER vale solo per le cartelle di pagamento (ed accertamenti esecutivi, avvisi di addebito affidati ad ADER) scadute e non pagate di importo complessivo pari almeno a 5.000 euro.

Negli **altri casi**, ossia somme diverse da compensi da lavoro autonomo, varranno invece le soglie ordinarie di cui all'art. 48-bis c. 1.

Per fare un **esempio**: ipotizziamo che un professionista nel frattempo deceduto abbia emesso una fattura per una prestazione di consulenza verso una P.A per un importo pari a 14.000 €; ci sono tre eredi, di cui uno è stato destinatario di cartelle poi scadute per un importo pari a 6.000 €. In questo caso: la verifica di inadempienza sarà effettuata per tutti i singoli eredi e rileverà la posizione debitoria del singolo erede. Dunque, il blocco al pagamento scatterà solo nei confronti dell'erede con un debito ≥ 5.000 euro.

Ad ogni modo si dovrà tenere conto che i compensi incassati dagli eredi (Risp. AE 12 febbraio 2020 n. 52; Ris. Min. 3 gennaio 1994 n. III-5-1001):

- mantengono la natura di redditi “di **lavoro autonomo**”, trovando applicazione la ritenuta d'acconto (il committente dovrebbe pagare pro-quota gli eredi, applicando la ritenuta e rilasciando il relativo mod. CU a ciascun erede percipiente; in presenza di minori, opera il c.d. “usufrutto legale” e l'importo si cumula quanto dovuto al genitore superstite);
- si applica, quale “regime naturale”, la **tassazione separata** (art. 7 c. 3 TUIR) del reddito (determinato al netto di eventuali spese che hanno dovuto pagare gli eredi – v. Documento FNC 15 luglio 2016) con possibilità di optare per la tassazione ordinaria a quadro RM del Mod. Redditi.

“Altre somme” percepite dagli eredi e verifica di inadempienza

Ulteriori riflessioni vanno fatte rispetto a quelle somme vantate dal *de cuius* che, per loro natura, risultano strettamente collegate alla tutela di diritti fondamentali della persona che,

proprio per tale ragione, sono state considerate **escluse** dall'ambito applicativo dell'art. 48-bis.

Si tratta, in particolare, di:

- risarcimenti per danno biologico;
- indennità connesse allo stato di salute;
- prestazioni aventi funzione risarcitoria personale;
- somme destinate al ristoro di lesioni dell'integrità fisica o psichica del soggetto beneficiario.

L'esclusione dalla verifica trova giustificazione nel fatto che tali somme sono direttamente funzionali alla tutela costituzionalmente garantita del **diritto alla salute** e dell'**integrità personale**.

Tuttavia, come si evince dalla suddetta circolare, detta esclusione opera soltanto quando il pagamento venga effettuato **direttamente al soggetto leso**, ossia al titolare del diritto personale inciso dall'evento dannoso (Circ. Min. 21 marzo 2018 n. 13/RGS).

Diversamente, nel momento in cui il credito venga **trasferito agli eredi** e da questi riscosso *iure successionis*:

- viene meno il collegamento immediato con la tutela del diritto fondamentale alla salute;
- la prestazione perde la propria connotazione strettamente personalistica;
- il credito assume una prevalente natura patrimoniale;
- torna, quindi, applicabile la disciplina del controllo ex art. 48-bis.

Tabella operativa per gli eredi del professionista

Blocco pagamenti P.A. - regole operative per gli eredi					
Tipologia credito	Natura del diritto	Verifica ex art. 48-bis	Soggetto sottoposto o a verifica	Rilevanza soglia debitoria	Procedura art. 48-bis c. 1/c. 1-ter per professionisti
Compensi professionali maturati dal professionista deceduto	Credito ereditari o iure successionis	Sì	Singolo erede per la quota a suo favore	Cartelle riconducibili al singolo erede	c. 1-ter per professionisti anche per pagamenti sotto 5.000 euro pro-quota
Somme diverse dai compensi liquidate con sentenza al professionista poi deceduto	Credito ereditari o iure successionis	Sì	Singolo erede per la quota a suo favore	Cartelle riconducibili al singolo erede	c. 1, per pagamenti sopra 5.000 euro pro-quota
Risarcimento per danno biologico pagato direttamente	Diritto personale	No	Nessuno	Irrilevante	Nessuna verifica

al soggetto leso					
Risarcimento per danno biologico corrisposto agli eredi	Prestazione patrimoniale ereditaria	Sì	Singolo erede per la quota a suo favore	Cartelle riconducibili al singolo erede	c. 1, per pagamenti sopra 5.000 euro pro-quota
Canoni di locazione, corrispettivi e altri crediti commerciali trasferiti agli eredi fuori dall'ipotesi dei compensi professionali	Credito patrimoniale	Sì	Singolo erede per la quota a suo favore	Cartelle riconducibili al singolo erede	c. 1, per pagamenti sopra 5.000 euro pro-quota
- Indennità in caso di morte (art. 2122 c.c.); - Indennità di mancato preavviso (art. 2118 c.c.); - Indennità di fine rapporto (art. 2120 c.c.)	Diritto autonomo/patrimoniale	Sì	Coniuge, i figli e, se a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 2122 c. 1 c.c.) nonché, in mancanza delle predette persone, coloro che sono individuati secondo le norme della successione legittima (art. 2122 c. 3 c.c.)	Cartelle riconducibili al singolo erede	- c. 1, per pagamenti sopra 5.000 euro pro-quota; - senza limitazioni alla pignorabilità contemplata dall'art. 72-ter DPR 602/73

Conclusioni

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (e successivamente corrette dal DL 38/2026) hanno delineato, per i professionisti, una **disciplina speciale** della verifica di **inadempienza** ex art. 48-bis DPR 602/73. In caso di **decesso del professionista**, tale disciplina continua a trovare applicazione anche nei confronti degli **eredi**, ma con una rilevante particolarità: la verifica deve essere effettuata esclusivamente sulla **posizione debitoria del singolo erede** e limitatamente alla **quota di credito** a lui spettante. Restano, invece, assoggettati alla **disciplina ordinaria** i **crediti di diversa natura**, per i quali continuano ad operare le soglie previste dall'art. 48-bis c. 1. La distinzione tra crediti professionali, crediti patrimoniali e prestazioni aventi funzione strettamente personale assume, pertanto, un ruolo decisivo per individuare il corretto regime applicabile.

ISA ED IMPATTI SUL RINNOVO DEL CPB: DATI, PUNTEGGIO E LIMITI ALL'ADEGUAMENTO

La recente Circ. AE 6 luglio 2026, n. 4/E chiarisce come gli ISA incidano sul rinnovo del concordato preventivo biennale. Reddito effettivo rettificato, dati dichiarati e valori precalcolati concorrono alla formazione della nuova proposta; il punteggio rileva anche per l'imposta sostitutiva. Per chi rinnova è esclusa l'indicazione di ulteriori componenti positivi diretta a migliorare l'affidabilità.

Interazione tra ISA e rinnovo del CPB

La Circ. AE 6 luglio 2026, n. 4/E dedica uno specifico approfondimento al rapporto tra indici sintetici di affidabilità fiscale e rinnovo del concordato preventivo biennale. Il chiarimento riguarda i contribuenti che hanno aderito al **CPB** per il **biennio 2024-2025** e che, permanendo i requisiti di accesso ed in assenza di cause di esclusione, intendano valutare la **proposta** relativa al **biennio 2026-2027**.

Per tali soggetti, gli ISA non servono soltanto a misurare il grado di affidabilità fiscale ed a consentire l'accesso ai benefici premiali. I dati comunicati attraverso il modello, le informazioni precalcolate messe a disposizione dall'Amministrazione e l'esito degli indici confluiscono nella base informativa utilizzata per elaborare la proposta relativa al biennio successivo.

La Circolare precisa che il reddito ed il valore della produzione netta effettivi relativi all'ultimo anno del biennio già concordato, rettificati ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 D. Lgs. 13/2024, costituiscono la base della valutazione economica finalizzata all'individuazione dei nuovi valori concordabili. Anche il punteggio ISA assume rilievo nella definizione della proposta e nel calcolo dell'eventuale imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 20-bis del medesimo decreto.

Il modello non può, quindi, essere letto soltanto attraverso il punteggio finale, ma occorre verificare attraverso quali dati ed indicatori si sia formato un risultato destinato ad incidere sul successivo percorso concordatario.

In questo quadro si collocano l'**aggiornamento** di tutti i 173 ISA, la **revisione completa** di 85 indici ed i **correttivi** introdotti per considerare le condizioni economiche e di mercato. Tali interventi incidono sull'elaborazione dell'indice, ma non consentono di stabilire una relazione automatica con il reddito proposto, che deriva da una metodologia più ampia. La loro rilevanza operativa consiste, anzitutto, nell'esigenza di controllare che il risultato utilizzato ai fini del rinnovo sia fondato su informazioni corrette e rappresentative dell'attività esercitata.

Reddito effettivo e punteggio: impossibilità di indicare ulteriori componenti positivi

Il primo nodo applicativo riguarda il rapporto tra valori concordati e risultato effettivamente conseguito. Il reddito ed il valore della produzione netta concordati continuano a rilevare ai fini della determinazione delle imposte dovute per l'ultima annualità del primo biennio; il

risultato effettivo della medesima annualità, dopo le rettifiche previste dalla disciplina del CPB, assume invece una funzione prospettica.

I due piani devono restare distinti. L'impiego del reddito effettivo non ridetermina l'imponibile già concordato, ma offre all'Agenzia una base economica aggiornata per formulare la proposta successiva. Sul piano operativo, appare quindi opportuno predisporre un **prospetto autonomo** che ricostruisca il risultato effettivo e dia separata evidenza alle rettifiche rilevanti ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 D. Lgs. 13/2024, raccordandolo con la contabilità e con i dati trasmessi.

Il punteggio ISA produce effetti diversi. La Circolare ne afferma la rilevanza ai fini della nuova proposta e del calcolo dell'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. Quest'ultimo effetto è direttamente misurabile, poiché l'aliquota varia dal 10% al 15% in funzione del livello di affidabilità conseguito nel periodo precedente al nuovo biennio.

Più cauta deve essere la valutazione del rapporto tra punteggio ISA ed ammontare della proposta. Il documento di prassi non afferma che ad un punteggio inferiore debba necessariamente corrispondere un maggiore reddito concordabile: l'esito dell'indice concorre alla metodologia insieme agli altri dati dichiarati ed alle informazioni disponibili all'Amministrazione.

Il chiarimento di maggiore impatto pratico riguarda l'impossibilità, per chi ha aderito al primo biennio ed intende rinnovare il CPB, di dichiarare ulteriori **componenti positivi** al fine di migliorare il **punteggio**. La **preclusione** deriva dalla circostanza che il reddito ed il valore della produzione netta dell'ultima annualità restano quelli determinati in sede di adesione.

Occorre distinguere la correzione dall'adeguamento: la prima rimuove un errore contabile o strutturale e ripristina la corrispondenza tra il modello e la situazione effettiva; il secondo comporta l'indicazione volontaria di maggiori ricavi o compensi per ottenere un esito più favorevole. Un dato inesatto od incompleto deve essere rettificato. Se, invece, le informazioni sono corrette ed il punteggio resta modesto, il contribuente che rinnova non può incrementarlo mediante ulteriori componenti positivi.

Ne deriva un'**asimmetria** rilevante: il punteggio continua ad incidere sulla proposta e sull'aliquota dell'imposta sostitutiva, ma non può essere migliorato ricorrendo all'ordinario meccanismo dell'adeguamento. La fase di controllo assume, pertanto, un peso maggiore.

Verifiche operative prima di valutare il rinnovo

Sul piano operativo, i chiarimenti della Circolare consentono di delineare una sequenza di attività che lo studio dovrebbe completare prima di valutare la **convenienza** del rinnovo.

La prima verifica riguarda l'acquisizione dei **dati precalcolati**. Occorre controllare tempestivamente la validità della delega e la disponibilità della fornitura. L'acquisizione resta necessaria anche per i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA, ma tenuti alla presentazione del modello ed aderenti al CPB: per tali soggetti l'esclusione dall'indice non elimina l'esigenza di alimentare la base dati utilizzata nelle annualità successive.

La seconda verifica consiste nel **confronto tra le informazioni** rese disponibili dall'Agenzia e la documentazione del contribuente. Taluni elementi, quali la condizione di pensionato o lavoratore dipendente e l'esercizio dell'attività in forma cooperativa, sono confluiti tra i dati precalcolati e possono essere modificati nel software. Se non corrispondono alla realtà, devono essere corretti.

La terza verifica attiene al **raccordo tra contabilità, dichiarazione dei redditi e modello ISA**. Devono essere esaminati i componenti economici, i dati relativi al personale e le variabili strutturali che incidono sugli indicatori di affidabilità o di anomalia. In via prudenziale, è opportuno conservare il file originario, annotare le modifiche effettuate ed archiviare i documenti che le giustificano.

La quarta verifica riguarda il **reddito effettivo rettificato**. Il relativo prospetto deve restare distinto dal calcolo delle imposte sul reddito concordato e consentire di individuare le componenti considerate od escluse ai fini della nuova proposta.

La quinta verifica concerne la formazione del **punteggio**. Prima di esaminare il reddito proposto occorre individuare gli indicatori che hanno inciso sull'esito dell'indice, correggere gli errori e distinguere le anomalie prodotte da dati non corretti da quelle che riflettono l'andamento effettivo dell'attività. Soltanto dopo possono essere valutati l'ammontare della proposta, l'aliquota dell'imposta sostitutiva, le prospettive reddituali e la sostenibilità dell'adesione.

Tre situazioni meritano particolare attenzione. Se il punteggio è insoddisfacente ma deriva da dati corretti, il contribuente che rinnova non può ricorrere all'adeguamento. Se opera una causa di esclusione dagli ISA, ma permane l'obbligo di presentare il modello ed il contribuente ha aderito al CPB, occorre comunque acquisire i dati precalcolati. Se un dato fornito dall'Agenzia è inesatto, la **modifica** è ammessa, ma deve poter essere **ricostruita e documentata**.

Fedeltà dichiarativa: benefici ISA e decadenza dal CPB

La parte finale della Circolare richiama la centralità della correttezza, completezza e veridicità dei dati utilizzati ai fini ISA. L'Agenzia richiama l'ordinanza della Cass. 5 novembre 2024 n. 28457, resa in materia di **studi di settore**, per affermare che i benefici premiali non possono essere riconosciuti quando il risultato favorevole discenda da dati non veritieri. Il raggiungimento formale della soglia non è sufficiente se vengono meno i presupposti informativi sui quali la premialità è stata attribuita.

La fedeltà dichiarativa rileva anche per il CPB, poiché la proposta viene elaborata utilizzando i dati del contribuente, le informazioni provenienti da fonti esterne e le risultanze ISA. Non può, tuttavia, essere sovrapposta automaticamente la perdita dei benefici premiali alla decadenza dal concordato.

L'art. 22 D. Lgs. 13/2024 individua specifiche fattispecie di **decadenza** e, per alcune di esse, soglie quantitative. La Circolare richiama, tra l'altro, l'accertamento di attività non dichiarate o passività inesistenti od ineducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati e la comunicazione inesatta od incompleta dei dati ISA idonea a determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato superiore al 30%.

Il richiamo alla fedeltà dichiarativa non consente, tuttavia, di prescindere dalla verifica della specifica fattispecie normativa applicabile. Non ogni inesattezza richiamata dalla Circolare coincide automaticamente con una causa di decadenza: occorre accertare se ricorrano gli elementi previsti dall'art. 22 e, ove richiesta, la relativa soglia quantitativa.

Anche sul piano difensivo, la sola contestazione dell'inesattezza di un dato ISA non esaurisce l'onere dell'Ufficio, che deve ricondurre la violazione ad una specifica ipotesi di decadenza e dimostrarne i presupposti.

Conclusioni: il rinnovo si prepara nella fase dichiarativa

La Circ. AE 6 luglio 2026, n. 4/E in commento conferma che l'interazione tra ISA e CPB opera già nella fase di predisposizione della dichiarazione. Reddito effettivo rettificato, dati precalcolati ed esito degli indici concorrono, con funzioni diverse, alla formazione della nuova proposta; il punteggio rileva anche ai fini della determinazione dell'**imposta sostitutiva**.

Per chi proviene dal primo biennio, l'impossibilità di indicare ulteriori componenti positivi rende decisiva la qualità della compilazione. Il controllo deve concentrarsi sulla correttezza dei dati, sulla giustificazione delle modifiche e sulla separata ricostruzione del risultato effettivo rilevante ai fini del rinnovo. Il punteggio non va perseguito come obiettivo autonomo, ma verificato quale risultato di informazioni attendibili.

La valutazione di convenienza deve, quindi, seguire un ordine preciso: prima il controllo della base informativa, poi l'analisi del punteggio e del reddito effettivo rettificato, infine il confronto tra proposta, imposta sostitutiva e prospettive economiche del nuovo biennio. Il rinnovo non si decide soltanto quando la proposta viene resa disponibile, ma si prepara nella fase in cui vengono verificati e trasmessi i dati destinati ad alimentarla.

MARITO CONVIVENTE E DETRAZIONE SPESE PER AVVIO LAVORI

Il marito convivente può detrarre le spese da lui sostenute anche se l'avvio dei lavori (permesso a costruire) è avvenuto prima che la moglie diventasse proprietaria dell'immobile oggetto dei lavori?

La **detrazione** per le spese di **recupero** del **patrimonio edilizio** sostenute dal **familiare convivente** è subordinata al rispetto di alcune condizioni fondamentali, tra cui quella relativa al momento in cui deve sussistere la qualità di familiare convivente.

In particolare, la normativa prevede che:

- la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, a condizione che le spese siano a carico del familiare e le fatture ed i bonifici siano a quest'ultimo intestati;
- la “qualifica” di familiare convivente deve sussistere al momento dell'**inizio dei lavori**.

Ai sensi dell'art. 5 DPR 917/86, si considera «familiare convivente» il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Pertanto, con riferimento al caso prospettato, occorre verificare se al momento dell'inizio dei lavori (coincidente con il rilascio del permesso a costruire o con l'avvio effettivo degli stessi) la moglie fosse già proprietaria dell'immobile ed il marito fosse già convivente con lei.

Se il permesso a costruire è stato rilasciato prima che la moglie diventasse proprietaria dell'immobile, il requisito della convivenza con il possessore dell'immobile non risulterebbe soddisfatto al momento dell'inizio dei lavori, con la conseguenza che la detrazione **non** potrebbe essere **riconosciuta** in capo al marito convivente.

Si ricorda, inoltre, che la detrazione spetta anche se le **autorizzazioni comunali** sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente che fruisce della detrazione.

Nel caso in cui il familiare convivente abbia sostenuto solo parte della spesa, deve risultare apposita annotazione sui relativi documenti fin dal primo anno di fruizione del beneficio, ed il comportamento del contribuente deve essere coerente con tale annotazione, non essendo possibile modificare la ripartizione della spesa sostenuta.

Ad un esercente viene richiesta l'emissione della fattura in luogo del documento commerciale: è sempre tenuto ad emettere subito la fattura immediata o può provvedere entro i 12 giorni (come da art. 21 c. 4 Decreto IVA)? Come regolarsi per la memorizzazione nel registratore di cassa?

La normativa in materia di fatturazione immediata prevede che la fattura possa essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 21 c. 4 DPR 633/72, come modificato dall'art. 12 DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, in vigore dal 30 giugno 2019.

Con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, occorre distinguere:

- per le **cessioni di beni mobili**: il momento coincide con la consegna o la spedizione;
- per le cessioni di **beni immobili**: il momento coincide con la stipulazione del contratto (rogito);
- per le prestazioni di **servizi**: il momento coincide con il pagamento del corrispettivo.

Pertanto, l'esercente cui venga richiesta l'emissione della fattura in luogo del documento commerciale non è tenuto ad emettere la fattura immediatamente, ma può avvalersi del termine di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione per provvedere all'emissione.

È importante precisare che, qualora la data di **emissione** della **fattura non** coincida con la **data** di effettuazione dell'operazione, nel corpo della fattura va indicato anche il momento di effettuazione dell'operazione. In tal caso, la data fattura coinciderà con la data di emissione e non con quella di effettuazione dell'operazione.

L'emissione della fattura su richiesta del cliente non esonera di per sé dall'obbligo di **gestione** tramite **registratore telematico**, in quanto i corrispettivi delle operazioni fatturate su richiesta del cliente devono comunque essere compresi nell'ammontare dei corrispettivi giornalieri. Tuttavia, per le operazioni documentate mediante fattura, il registratore telematico deve essere utilizzato per registrare correttamente l'operazione, distinguendo i corrispettivi incassati da quelli non ancora riscossi, con le modalità previste dalle specifiche tecniche applicabili.

Nell'ammontare dei corrispettivi giornalieri da memorizzare e trasmettere telematicamente devono essere compresi anche i corrispettivi delle operazioni per le quali è stata emessa la fattura a seguito di **richiesta del cliente**. In particolare, i contribuenti di cui all'art. 22 DPR 633/72 che emettono fattura devono annotare sul registro dei corrispettivi l'ammontare globale giornaliero comprensivo dell'imposta di tutte le operazioni compiute, comprese quelle effettuate con emissione di fattura. Qualora i contribuenti tengano, oltre al registro dei corrispettivi, anche quello delle fatture emesse di cui all'art. 23, le fatture devono essere annotate esclusivamente in quest'ultimo registro nel termine previsto dallo stesso art. 23.

RAPPRESENTANTE FISCALE: RESPONSABILITÀ PER LE OPERAZIONI DEL NON RESIDENTE

Il rappresentante fiscale è debitore dell'IVA anche per le operazioni imponibili effettuate direttamente dal soggetto non residente e, in quanto tale, non può essere ritenuto responsabile in solido con quest'ultimo per l'assolvimento dell'imposta.

(Trib. UE 8 luglio 2026 T-356/25)

PERIZIA NON GIURATA NELLE SRL: NON È CAUSA DI NULLITÀ

In tema di conseguenze civilistiche derivanti dalla mancanza del giuramento nella relazione di stima, richiesta dall'art. 2465 c.c. per i conferimenti in natura nella Srl, si esclude che questo vizio sia in grado di determinare la nullità del conferimento e del verbale assembleare che lo recepisce. La perizia non giurata resta però un'irregolarità procedurale che può far scattare la responsabilità del conferente o del revisore.

(Cass. 27 giugno 2026 n. 22089)

BREVETTI D'INVENZIONE: QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI PER LA VALIDITÀ

I brevetti d'invenzione implicano un'attività inventiva per la soluzione di un problema tecnico non ancora risolto. L'invenzione deve essere descritta in modo chiaro e completo, ma non è obbligatoria l'illustrazione esplicita del problema stesso.

(Cass. 22 giugno 2026 n. 21230)

ASD ED IVA: QUANDO IL LOGO SULLA DIVISA NON È SPONSORIZZAZIONE

La qualificazione del rapporto tra pubblicità e sponsorizzazione ai fini IVA deve essere effettuata sulla base del contenuto del contratto. La mera esposizione del logo sulle divise di gioco, se non prevista tra le obbligazioni contrattuali, non è sufficiente a configurare una sponsorizzazione, permanendo la natura pubblicitaria del rapporto.

(CGT II Lombardia 16 giugno 2026 n. 1418)

IL SOCIO E IMPUGNAZIONE DELL'ATTO INTESTATO ALLA SOCIETÀ ESTINTA

L'atto impositivo diretto alla società cancellata e notificato al socio successore è valido: senza ricorso entro 60 giorni la pretesa diventa definitiva, precludendo ogni difesa contro la successiva cartella od iscrizione ipotecaria.

ICI: ESENZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ANCHE SE I FAMILIARI VIVONO ALTROVE

Le Sezioni Unite della Cassazione, in tema di ICI, sanciscono l'illegittimità del vincolo di coabitazione del nucleo familiare per l'accesso ai benefici fiscali sull'immobile di proprietà: bastando, a tal fine, la dimora abituale e la residenza anagrafica del singolo contribuente.

(Sentenze 18 luglio 2026 n. 23488 e n. 23489)

VISTO DI CONFORMITÀ: IDENTITÀ SOGGETTIVA TRA PROFESSIONISTA E TRASMITTENTE

Ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti tributari eccedenti la soglia di legge, il visto di conformità è valido solo se il professionista che lo appone cura l'intero processo, dalla dichiarazione alla trasmissione telematica.

(CGT II Lombardia 7 luglio 2026 n. 1549)

BONUS RICERCA E SVILUPPO: NIENTE SANZIONI SE LA NORMA È INCERTA

La legittimità del recupero del bonus ricerca e sviluppo non comporta automaticamente l'applicazione delle sanzioni. In presenza di un quadro normativo incerto, caratterizzato dalla valorizzazione dei criteri del Manuale di Frascati, trova applicazione l'esimente prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente, con disapplicazione delle sanzioni.

(CGT II Lombardia 1° luglio 2026 n. 1515)

SCADENZE DEL MESE

Scadenze dal 16 al 31 luglio 2026

16 LUGLIO	▪ 770 semplificato: ritenute giugno ▪ Accise di giugno: versamento ▪ Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di giugno ▪ Imposta sulle transazioni finanziarie di giugno (Tobin tax): versamento ▪ IVA di giugno: versamento ▪ Lavoro dipendente - Versamento contributi INPS di luglio ▪ Locazioni brevi: versamento ritenute di giugno ▪ Ritenute operate a giugno: versamento
----------------------	---

	▪ Ritenute sui dividendi II trimestre: versamento ▪ Split payment: versamento IVA di giugno
20 LUGLIO	▪ Affrancamento straordinario delle riserve: imposta sostitutiva per soggetti ISA ▪ Soggetti ISA: imposte sui redditi, IRAP ed IVA senza maggiorazione
22 LUGLIO	▪ PREU: saldo maggio-giugno (III periodo contabile)
23 LUGLIO	▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato dal 21 giugno al 15 luglio: consegna al contribuente ▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato dal 21 giugno al 15 luglio: invio all'Agenzia delle Entrate
25 LUGLIO	▪ Trasmissione INTRASTAT: operazioni di giugno o del secondo trimestre
28 LUGLIO	▪ PREU: I acconto luglio-agosto (IV periodo contabile)
29 LUGLIO	▪ Deposito bilancio presso il Registro delle Imprese a 180 giorni ▪ Dichiarazione IVA tardiva entro 90 giorni
30 LUGLIO	▪ Affrancamento straordinario delle riserve: versamento imposta sostitutiva con maggiorazione ▪ Diritto annuale CCIAA soggetti senza requisiti CPB: versamento con maggiorazione ▪ Redditi ENC ed IRAP soggetti senza requisiti CPB: versamento saldo e primo acconto con maggiorazione ▪ Redditi PF ed IRAP soggetti senza requisiti CPB: versamento saldo e primo acconto con maggiorazione ▪ Redditi SC ed IRAP senza requisiti CPB: versamento saldo e primo acconto con maggiorazione ▪ Redditi SP ed IRAP soggetti senza requisiti CPB: versamento saldo e primo acconto con maggiorazione

31 LUGLIO	▪ Credito IVA II trimestre: rimborso o compensazione ▪ Imposta di bollo su assegni circolari: dichiarazione II trimestre 2026 ▪ Imposta sulle assicurazioni: premi ed accessori incassati a giugno ▪ INTRA 12: acquisti intra UE registrati a maggio ▪ Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: giugno ▪ Mod. 730-1 ricevuti fino al 15 luglio: invio dati ▪ Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria giugno ▪ Regime transfrontaliero di franchigia IVA: comunicazione 2° trimestre ▪ Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° luglio: versamento ▪ Rottamazione quinquies: versamento prima o seconda rata ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di giugno ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA OSS non UE e pagamento dell'IVA del 2° trimestre ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA OSS UE e pagamento dell'IVA del 2° trimestre
----------------------------	---

Scadenze dal 1° al 31 agosto 2026

15 AGOSTO	▪ ASD: annotazione corrispettivi e proventi di luglio ▪ Documento riepilogativo fatture inferiori ad € 300 emesse a luglio: registrazione ▪ ENC: annotazione corrispettivi e proventi di luglio
17 AGOSTO	▪ Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di luglio: annotazione separata ▪ Fatture differite: cessioni di luglio
20 AGOSTO	▪ 770 semplificato: ritenute luglio ▪ Accise di luglio: versamento ▪ Affrancamento straordinario delle riserve: imposta sostitutiva con maggiorazione per soggetti ISA ▪ Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di luglio ▪ Imposta sulle transazioni finanziarie di luglio (Tobin tax): versamento ▪ IVA di luglio o del II trimestre: versamento ▪ Lavoro dipendente - Versamento contributi INPS di agosto ▪ Locazioni brevi: versamento ritenute di luglio ▪ PREU: II acconto luglio-agosto (IV periodo contabile) ▪ Ritenute effettuate a luglio: versamento ▪ Soggetti ISA: imposte sui redditi, IRAP ed IVA con maggiorazione ▪ Split payment: versamento IVA di luglio

25 AGOSTO	▪ Trasmissione INTRASTAT: operazioni di luglio
28 AGOSTO	▪ PREU: III acconto luglio-agosto (IV periodo contabile)
31 AGOSTO	▪ Imposta di bollo su vaglia cambiari e fedi di credito: versamento II trimestre ▪ Imposta di bollo virtuale su assegni e vaglia in forma libera: versamento IV rata ▪ Imposta sulle assicurazioni: premi ed accessori incassati a luglio ▪ INTRA 12: acquisti intra UE registrati a giugno ▪ Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: luglio ▪ Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria luglio ▪ Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° agosto: versamento ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di luglio

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com



STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti